

LINEE GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LA FNOPI

Art. 1. Oggetto

1. La FNOPI promuove la raccolta di convenzioni o accordi che abbiano lo scopo di fornire sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi a favore dei seguenti beneficiari:
 - a. componenti degli organi di governo della Federazione;
 - b. dipendenti della Federazione;
 - c. dipendenti degli OPI
 - d. iscritti degli Ordini delle professioni infermieristiche – OPI
2. Le condizioni di favore previste dagli accordi di convenzione devono considerarsi, inoltre, estese anche ai familiari dei beneficiari di cui al precedente comma.
3. Per familiari, ai sensi delle presenti Linee Guida, si intendono esclusivamente i coniugi, i conviventi more uxorio ed i figli.

Art. 2 – Le proposte di convenzione

1. Le Aziende interessate a proporre particolari agevolazioni in favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, devono inviare la propria proposta all'indirizzo di posta elettronica certificata della Federazione: federazione@cert.fnopi.it.
2. Le Aziende potranno avanzare le proprie proposte in qualsiasi momento dell'anno. Queste potranno avere ad oggetto qualsiasi agevolazione o scontistica relativa all'acquisto e all'utilizzo di beni e/o servizi. La proposta dovrà essere corredata con l'indicazione del periodo di validità della agevolazione e/o scontistica e da apposito materiale illustrativo (*brochures, dépliant...*).

Art. 3 - Valutazione e attivazione della convenzione

1. Le proposte di convenzione vengono approvate dal Comitato Centrale - previa istruttoria da parte degli Uffici della Federazione – che, in ogni caso, può riservarsi di chiedere ulteriori approfondimenti o incontri conoscitivi con l'Azienda proponente.

Art. 4 - Promozione delle Convenzioni

1. La FNOPI pubblica le Convenzioni approvate sul proprio sito istituzionale alla sezione dedicata, fermo restando che:
 - a. le convenzioni approvate non impediscono la contemporanea pubblicazione di altre simili pervenute da più Aziende dello stesso settore o relative a servizi e/o beni simili;
 - b. la contemporanea pubblicazione di convenzioni di più Aziende dello stesso settore o relative a servizi e/o beni simili non dà luogo ad alcuna comparazione tra le stesse o alla rimozione di quelle eventualmente o apparentemente meno convenienti;
 - c. tutte le convenzioni approvate, anche pervenute da più Aziende dello stesso settore o relative a servizi e/o beni simili, saranno pubblicate con uguale grafica e visibilità, in rigoroso ordine cronologico di approvazione, eventualmente raggruppate per tipologia; eventuali brochure, prospetti o



qualsivoglia materiale utile ad identificare la natura del bene, del servizio e delle condizioni economiche saranno messi a disposizione degli utenti attraverso link per la visualizzazione del materiale fornito dall'Azienda proponente;

- d. tutte le convenzioni approvate, anche pervenute da più Aziende dello stesso settore o relative a servizi e/o beni simili, saranno pubblicate finché valide;
 - e. eventuali segnalazioni da parte dei beneficiari circa l'inosservanza delle condizioni proposte da parte dell'Azienda convenzionata comporteranno, laddove vengano effettivamente verificate e non tempestivamente sanate, la rimozione della pubblicazione e l'esclusione dell'Azienda da future proposte, nonché la revoca della convenzione stessa.
2. Con la sottoscrizione della convenzione, l'Azienda proponente accetta espressamente che la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Federazione non comporta alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo i beneficiari di cui all'art. 1. co. 1. delle presenti Linee Guida. L'Azienda proponente dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che la Federazione potrà accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi e/o beni analoghi a quelli già oggetto di convenzione.

Art. 5 - Rinnovo e revoca della Convenzione

1. Le Aziende convenzionate non possono variare le condizioni indicate nella convenzione fino al termine di validità della stessa.
2. Il rinnovo della Convenzione non è automatico: il Comitato Centrale dovrà riapprovare la richiesta, che verrà valutata anche in virtù del gradimento dimostrato dai potenziali beneficiari.
3. Fermo quanto già previsto all'art. 4, co. 1, lett. e), il Comitato Centrale si riserva la possibilità di sospendere o revocare in qualsiasi momento la convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni comunicato a mezzo p.e.c. o mediante raccomandata A.R., laddove sia intervenuto un mutamento delle strategie politiche ed istituzionali della Federazione ovvero nei casi in cui la *policy* dell'Azienda convenzionata non sia più in linea con la missione istituzionale della Federazione medesima, senza che nulla sia dovuto dalla Parte recedente all'altra Parte.